

DELIBERAZIONE 25 NOVEMBRE 2025

516/2025/R/EEL

**DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI
SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI CLIENTI NON
DISALIMENTABILI, PER L'ANNO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1363^a riunione del 25 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 novembre 2007 (di seguito: 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 265 (di seguito: decreto 23 luglio 2024);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, 337/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 485/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2022 454/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2024, 388/2024/R/eel;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori

dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);

- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei Servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i regimi tariffari speciali nel settore elettrico;
- le comunicazioni dell'Autorità del 17 aprile 2025, prot. Autorità 27384, 27388/2025 e 27389/2025 (di seguito: comunicazioni dell'Autorità del 17 aprile 2025);
- le comunicazioni (di seguito: comunicazioni degli esercenti la salvaguardia) di:
 - A2A Energia S.p.A. (di seguito anche: A2A Energia) del 30 maggio 2025, prot. Autorità 38700, e del 18 luglio 2025, prot. Autorità 51468;
 - Hera Comm S.p.A. (di seguito anche: Hera Comm) del 29 maggio 2025, prot. Autorità 38373, e del 16 luglio 2025, prot. Autorità 50644;
 - Enel Energia S.p.A. (di seguito anche: Enel Energia) del 29 maggio 2025, prot. Autorità 38414, e del 18 luglio 2025, prot. Autorità 51530.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha previsto che:
 - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
 - il Ministro dello Sviluppo economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne abbiano i requisiti;
- le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne abbiano i requisiti sono stati definiti con il decreto 23 novembre 2007; inoltre, il decreto 21 ottobre 2010 ha tra l'altro stabilito che l'Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
- da ultimo, con l'adozione del decreto 23 luglio 2024, sono state riordinate le disposizioni dei previgenti decreti 23 novembre 2007 e 21 ottobre 2010, confermandone sostanzialmente il contenuto;
- i criteri di quantificazione degli oneri oggetto di copertura nell'ambito del suddetto meccanismo di reintegrazione e le relative modalità applicative sono definiti dall'Autorità con il TIV, articolo 57; a riguardo il TIV ha, tra l'altro, previsto che:
 - a) l'ammontare di reintegrazione da riconoscere sia determinato considerando:
 - i. premi o penalità, calcolati anche in funzione di predeterminate soglie di efficienza relative alla gestione del credito;

- ii. il parametro Ω_I rappresentativo dei costi di commercializzazione ammessi, opportunamente incrementato, come livello massimo riconoscibile al singolo esercente in luogo del valore Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali;
- b) gli esercenti la salvaguardia forniscano agli Uffici dell'Autorità le informazioni necessarie per il calcolo dei parametri Ω_I , ulteriori rispetto ai conti annuali separati redatti e comunicati all'Autorità ai sensi del TIUC;
- c) l'Autorità, con successivi provvedimenti, definisca i parametri Ω_I sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi del TIUC e le informazioni fornite dagli esercenti medesimi;
- d) con riferimento al 2023:
 - i. tutti gli esercenti la salvaguardia presentino istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA), entro il 30 novembre 2023, sulla base del modello pubblicato dalla medesima CSEA, e che la aggiornino annualmente entro il 30 novembre di ciascuno anno a partire dal 2026;
 - ii. CSEA quantifichi e versi gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante entro il 31 dicembre 2025, anche sulla base dei suddetti parametri Ω_I e che aggiorni tali quantificazioni entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2026;
- il TIV, all'articolo 57, stabilisce inoltre che ai fini della determinazione dei parametri Ω_I l'Autorità:
 - a) utilizzi i dati a disposizione di cui al TIUC e le ulteriori informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia;
 - b) consideri i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprenda i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
 - c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determini il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento - e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
 - d) per l'equa remunerazione del capitale investito netto consideri:
 - i. il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, calcolato come scoperto nei confronti dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - ii. il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, *WACC*, nominale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le comunicazioni dell’Autorità del 17 aprile 2025 sono stati richiesti, a ciascun esercente la salvaguardia dell’anno 2023, A2A Energia, Enel Energia ed Hera Comm, i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, funzionali alla quantificazione dei parametri Ω_I per il medesimo anno;
- in particolare, ai fini delle quantificazioni dei parametri Ω_I , oltre ai dati già a disposizione dell’Autorità per effetto degli adempimenti al TIUC, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni:
 - dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia e ad altre informazioni sui crediti non incassati, tra cui il fatturato, l'energia fatturata e i clienti serviti, distinti per regione e tra clienti disalimentabili e non disalimentabili;
 - dati contabili inerenti alle voci patrimoniali ed economiche riportate nei conti annuali separati 2023 redatti ai sensi del TIUC relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia;
 - dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione relativi alle variabili rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto per il periodo 2023;
- in risposta alle comunicazioni dell’Autorità del 17 aprile 2025 sono pervenute all’Autorità le comunicazioni degli esercenti la salvaguardia, aventi a oggetto le informazioni richieste;
- dall’analisi della documentazione emerge una sostanziale coerenza tra i dati inviati con le comunicazioni degli esercenti la salvaguardia e quanto comunicato all’Autorità ai sensi del TIUC e, conseguentemente, non vi sono stati impedimenti alla quantificazione del parametro Ω_I per le suddette società.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare il parametro Ω_I sulla base dei costi di commercializzazione ammessi sostenuti dagli operatori e che, in coerenza con le modalità di determinazione definite dal TIV, tali costi:
 - a) comprendano le voci dei costi di commercializzazione relative alla gestione dei clienti finali non disalimentabili serviti in salvaguardia, ivi inclusi i relativi costi di sbilanciamento sostenuti;
 - b) non comprendano le voci relative alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
 - c) comprendano un onere fiscale riconosciuto che tenga conto delle esigenze di copertura dei costi connessi alle imposte delle società di vendita, calcolato in coerenza con le modalità di determinazione del parametro Ω_I di cui al TIV;
 - d) comprendano un’equa remunerazione del capitale investito netto.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto:
 - di ordinaria attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità; l'art. 57 del TIV, infatti, prevede la determinazione del parametro Ω_I sulla base del quale è quantificato l'ammontare di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia, cui gli esercenti la salvaguardia hanno diritto;
 - segue numerosi analoghi atti adottati nel periodo 2012-2024.

DELIBERA

1. di prevedere che la Tabella 17 di cui al TIV sostituita con la seguente tabella:

Tabella 17 - Parametri Ω_{II} per esercente la salvaguardia e per anno

Anno	Esercente la salvaguardia	Ω_{II} €/MWh
2019	A2A Energia	14,45
	Enel Energia	6,07
	Hera Comm	4,23
2020	A2A Energia	14,45
	Enel Energia	20,78
	Hera Comm	5,80
2021	A2A Energia	11,63
	Enel Energia	13,39
	Hera Comm	5,77
2022	A2A Energia	€ 6,34
	Enel Energia	€ 14,87
	Hera Comm	€ 15,31
2023	A2A Energia	€ 7,73
	Enel Energia	€ 33,45
	Hera Comm	€ 26,38

2. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza, nonché alle società A2A Energia S.p.A., Enel Energia S.p.A. ed Hera Comm S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento e il TIV, come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini